



COMUNE DI VICENZA

Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

(Modifiche approvate con delibera del Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento, da altre norme vigenti o da contratti.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 1. occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 2. occupazioni realizzate su proprietà privata su cui insiste un pubblico passaggio regolarmente costituito. Tali occupazioni non sono soggette al canone;
 3. occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) indennità di occupazione senza titolo, penali, e relativo procedimento di applicazione;
 - g) rimborsi;
 - h) disciplina transitoria.

Art. 2 - Tipologia di concessioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è superiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno; sono altresì considerate temporanee le occupazioni per cantieri edili anche se si protraggono oltre l'anno.

Art. 3 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione o attraverso il portale SUAP (www.impresainungiorno.gov.it).
- La domanda, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale, e se persona giuridica i dati del rappresentante legale e della società e relativi codici fiscali;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto o altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio per evidenziare particolari esecutivi, fotografie, progetti, simulazioni).

La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento con la specifica indicazione dei tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

3. I documenti tecnici vanno inviati preferibilmente tramite supporto digitale oppure in forma cartacea.

4. Le concessioni di occupazione temporanea del suolo pubblico sono rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora per legge e/o disposizioni regolamentari risulti necessaria l'emissione di un'ordinanza sindacale, di un provvedimento della Giunta o del Consiglio Comunale, o necessiti acquisire il parere o la concertazione con altri settori comunali, il termine di conclusione del procedimento per il rilascio della concessione è di 60 giorni.

Nel caso in cui risulti necessario ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.lgs. 42/2004, il termine ordinario di 30 giorni viene interrotto sino all'acquisizione del provvedimento dell'amministrazione statale.

Qualora entro i termini di cui sopra, non pervengano al Servizio competente al rilascio della concessione i pareri richiesti o gli stessi risultino contrari, l'istanza sarà archiviata.

5. (Abrogato)

6.(Abrogato)

7. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le seguenti occupazioni:

- a) interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità;
- b) la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità e urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del codice della strada.

8. Le occupazioni di cui al comma 7 lettera b) sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore ad ogni titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori. E' fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco con e-mail o pec o altro mezzo idoneo a tale fine; entro cinque giorni dall'occupazione, chiunque sia interessato, dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente regolamento.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 4 - Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socioculturali e sportivi senza scopo di lucro.

Gli spazi per l'attività di propaganda politica, sindacale, socio culturale e sportiva anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di Associazioni senza scopo di lucro, preventivamente individuati dalla Giunta Comunale, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.

1. La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Possono essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi avesse rinunciato all'occupazione. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente propone al richiedente le postazioni disponibili più vicine;
2. Il periodo massimo che può essere richiesto con una singola istanza è di cinque giorni al mese. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di liste elettorali e le candidature del difensore civico. In tal caso il numero delle postazioni disponibili potrà essere opportunamente aumentato. L'occupazione può essere consentita esclusivamente all'interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

(Articolo integralmente sostituito con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 5 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i.);
- b) deposito cauzionale, ove richiesto;
- c) pagamento del canone dovuto;
- d) "i richiedenti l'utilizzo di spazi pubblici, ad esclusione dei plateatici dei pubblici esercizi, delle attività cantieristiche, dei mercati degli ambulanti e produttori agricoli devono sottoscrivere la seguente dichiarazione *"Dichiara di riconoscersi nei principi e valori fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, di ripudiare ogni forma di totalitarismo e di condannare l'uso di ogni forma di violenza"*.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica. La cauzione, non fruttifera di interessi, costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione, ed è svincolata, su richiesta specifica del concessionario e previa verifica della regolarità dell'occupazione e dell'insussistenza di danni, nei tempi e nelle modalità indicate nel disciplinare di concessione.

3. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.

4. L'amministrazione non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento del relativo canone di occupazione suolo se dovuto. In caso di mancato pagamento del canone la concessione non potrà essere rilasciata e l'eventuale relativa occupazione sarà considerata a tutti gli effetti senza titolo.

6. L'atto di concessione deve essere ritirato dal richiedente prima della data indicata quale inizio dell'occupazione.

Il mancato ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 6 - Contenuto del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione, in marca da bollo, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario:

- a. la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;

- b. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c. gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

Art. 7 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.
2. Il concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, alla pulizia dell'area occupata e immediatamente circostante nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione e salvo il maggior danno.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Il concessionario è obbligato a garantire la pulizia della superficie occupata assicurando lo smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti.
6. Il concessionario deve occupare lo spazio pubblico con quanto indicato nell'atto di concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa.
7. Il concessionario è obbligato ad esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, il provvedimento che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, è obbligatorio esporre copia del provvedimento sulla recinzione o comunque in maniera ben visibile dall'esterno.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 8 - Revoca / modifica / decadenza / sospensione della concessione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo e relativo al periodo non usufruibile dal concessionario, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'Amministrazione almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
In caso di mancato utilizzo dell'area senza preavviso il concessionario non potrà ottenere altre occupazioni suolo per i successivi tre mesi.
L'eventuale canone versato sarà restituito solo se la rinuncia ha luogo prima della decorrenza della concessione e previo riscontro del mancato utilizzo dell'area da parte della Polizia Locale.
Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3 del presente regolamento.
3. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno.
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Le concessioni rilasciate vanno mantenute in essere per quanto compatibili con le ragioni di pubblico interesse. Qualora tuttavia per tali ragioni si richiedesse la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro analogo motivo, il concessionario deve lasciare libero il suolo su semplice comunicazione del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di riduzione o rimborso del canone e di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio l'Ente competente o la Polizia Locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 9 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda, indicando gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3. (Abrogato)

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 10 - Rinnovo o proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 3, 4, e 5 del presente regolamento.

5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione. Nel caso di cantieri la richiesta di proroga dovrà pervenire almeno 3 giorni prima della data di scadenza.

6. In caso di richiesta di proroga di concessione per lavori edili, al canone dovuto va applicata una maggiorazione del 40%, tranne l'ipotesi di sospensione dei lavori dovuta ad un provvedimento della Soprintendenza o del Genio Civile.

Art. 11 - Oggetto del canone ed esenzioni

Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, ad eccezione di:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da Enti registrati come ONLUS per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività a carattere economico;
2. le condutture, gli impianti e le altre infrastrutture del servizio idrico integrato;
3. le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le pensiline per gli utenti del trasporto pubblico, le tabelle che interessano la circolazione stradale; le aste delle bandiere istituzionali e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
4. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
5. le occupazioni con passi carrabili;
6. le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento;
7. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
8. le occupazioni inferiori ai dieci metri quadri, inerenti a manifestazioni o iniziative a carattere politico o sociale;
9. le occupazioni effettuate con fioriere, piante ornamentali e simili purché non siano collocate per determinare spazi di attività aventi scopo di lucro o costituiscano barriere di antintrusione degli immobili;
10. le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows, pensiline, cornicioni e simili infissi di carattere stabile nonché con tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
11. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette;
12. le bocche di lupo realizzate per aerare o illuminare i locali interrati;
13. i gradini di accesso ai fabbricati;
14. le occupazioni poste in essere per le persone con disabilità;
15. le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni;
16. le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; qualora successivamente modificata la concessione dovrà essere rivista sotto il profilo economico per garantire l'equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, alla luce delle modifiche approvate;
17. le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, o di carattere culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, organizzate dal Comune o che siano promosse da Enti ed Associazioni senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, sempreché l'accesso sia libero e gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite ad attività di natura economico-commerciale (vendita, somministrazione, promozione prodotti o servizi da vendere);
18. le occupazioni con tombinatura fossato.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.

Art. 13 - Determinazione della superficie

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati o metri lineari con delle frazioni al metro quadrato o metro lineare superiore. Non si applica il canone alle occupazioni, ad eccezione di quelle realizzate con manufatti pubblicitari, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
3. Le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 14 - Competenza della Giunta comunale e determinazione del canone

1. Sono elementi per la determinazione del canone:
 - la tariffa base, che si diversifica a seconda delle occupazioni temporanee o permanenti;
 - il coefficiente di valutazione economica "CE", che è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione;
2. Le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica "CE", suddivisi per tipologia di occupazione, verranno definiti annualmente dalla Giunta comunale con specifica deliberazione, sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituirà implicita conferma delle tariffe a quel momento vigenti.
3. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula: *Tariffa Base x CE x mq/ml*

dove CE è il coefficiente di valutazione economica.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, quale corrispettivo annuale.

B) CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula: *Tariffa Base x CE x gg x mq/ml*

dove CE è il coefficiente di valutazione economica; **gg** sono i giorni previsti in concessione.

4. Nel calcolo del canone si utilizzano tariffe arrotondate alla quarta cifra decimale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
5. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade del Comune sono

classificate in due categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

6. La classificazione di cui al comma 5 potrà essere aggiornata con deliberazione di Giunta comunale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

7. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, previa propria decisione, la Giunta comunale può:

- a) stipulare con terzi accordi relativi all'occupazione di suolo pubblico nei quali il canone può essere eventualmente compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, o con sponsorizzazione di eventi organizzati dal Comune;
- b) accordare, in casi di particolare interesse pubblico che verranno adeguatamente motivati, riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione;
- c) applicare variazioni tariffarie in particolari zone della città, o in particolari periodi dell'anno, che verranno adeguatamente motivate;
- d) di accordare uno sconto compreso tra il 10% ed il 30% del canone a quegli eventi/manifestazioni a basso impatto ambientale e/o dove sia previsto l'utilizzo di materiali eco-compatibili per la somministrazione di alimenti e bevande.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 15 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e per gli autolavaggi, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 16 – Occupazione permanente di aree per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile

1. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo verrà definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq di superficie e per un singolo gestore.

2. Il canone annuo forfettario è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario.

3. In caso di necessità di corridoio per l'accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio è conteggiato con coefficiente di riduzione pari a 0,1.

4. Qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore. Il canone risultante sarà ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto;

5. E' facoltà dell'Amministrazione valutare la possibilità di riduzione del canone in funzione di futuri regolamenti (Piano Antenne) che disciplinino la pianificazione delle stazioni radio base.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 17 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi la misura del canone annuo è determinata forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita

dall'art. 63, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..

2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a €516,46.

3. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone deve essere versato in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 18 – Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e della eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall'effettuazione dei lavori.

3. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Art. 19 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, mediante bonifico direttamente alla tesoreria del comune, con bollettino di conto corrente postale o attraverso l'utilizzo del modello unificato F24. Il pagamento del canone del primo anno va effettuato contestualmente al rilascio della concessione. I canoni degli ulteriori anni vanno pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa verifica dell'importo esatto presso l'Ufficio Comunale competente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 o con altre modalità che verranno previste dal Comune di Vicenza, prima del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a €500,00, su richiesta del concessionario, il pagamento del canone dovuto può essere rateizzato, fino ad un massimo di 4 rate. In caso di omesso pagamento di una rata il concessionario è tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dal termine di scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione.

4. Il canone non è dovuto qualora l'ammontare risulti inferiore ad €5,00.

(Articolo modificato con la Delibera di Giunta comunale n. 26/2020)

Art. 20 - Sanzioni per omesso, parziale e ritardato pagamento

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una penale di importo pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:

- a) pari al 10% del canone dovuto se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- b) pari al 20% del canone dovuto se il pagamento viene effettuato oltre il 30° giorno e fino al 60° giorno.

2. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro i termini previsti, anche nel caso di rateizzazione, sarà predisposta una diffida ad adempiere mediante apposito atto nel quale sono indicati:

- a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
- b) l'ammontare degli interessi di legge dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone,

calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta;

- c) la sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
- d) le spese di notifica dell'atto;
- e) le modalità ed il termine di sessanta giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento;
- f) la decadenza della/e concessione/i per il mancato pagamento entro il termine fissato.

3. Successivamente, in caso di mancato pagamento, verrà emessa ordinanza ingiunzione ed eventuale iscrizione a ruolo.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 21 - Indennità di occupazione senza titolo

1. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50%, impregiudicato quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

2. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità all'atto di concessione sono equiparate a quelle di cui al primo comma.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità le occupazioni abusive permanenti, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 22 - Procedimento di applicazione dell'indennità di occupazione senza titolo

1. Qualora vengano accertate occupazioni senza titolo l'Amministrazione, previa diffida all'immediato rilascio dell'area, intima all'occupante il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 21.

2. La riscossione dell'indennità sanzionatoria avverrà mediante ingiunzione di pagamento.

3. Oltre all'indennità per occupazione senza titolo, in caso di inottemperanza riguardante la rimozione dell'occupazione abusiva entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.

4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al/alla legittimo/a proprietario/a, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Trascorso un anno dalla comunicazione all'interessato dell'intervenuta rimozione, agli oggetti rimossi si applicherà il regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti.

Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Alle occupazioni abusive si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra l'indennità di occupazione determinata ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento ed il doppio della stessa, impregiudicato quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

(Articolo modificato con la Delibera di Consiglio comunale n. 26/2020)

Art. 24 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, purché nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Per le occupazioni sia a carattere permanente che temporaneo non si effettua il rimborso per somme versate e non dovute inferiori a €50,00.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide fino alla loro naturale scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare con la procedura stabilita dal presente Regolamento.

Art. 26 - Norme abrogate

Viene abrogato il Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 19 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 – Norme di rinvio

Resta valido quanto previsto dal “Disciplinare scavi per l'esecuzione di opere che richiedono interventi sul suolo e sottosuolo pubblico” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 189/73345 del 23/9/2014, in riferimento all'applicazione del COSAP.

Art. 28 - Efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha effetto immediato solo per le nuove concessioni, mentre per le concessioni in essere ha effetto dal 1 gennaio 2019.